Città metropolitana
di Roma Capitale

Hub II "Sostenibilità Territoriale"
Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua – Rifiuti – Energia"
Direzione

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI LOCALI BENEFICIARI DI ASSISTENZA TECNICA E LEGALE GRATUITA PER LA PROMOZIONE E LA COSTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

Approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4822 del 21/10/2026

Viale Giorgio Ribotta 41-43 - 00144 Roma
e-mail: tutela.ambiente@cittametropolitanaroma.it
PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

INDICE

Art. 1 – Premesse

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità e oggetto

Art. 4 – Dotazione e limiti dell'Assistenza

Art. 5 – Soggetti ammessi e forme di candidatura

Art. 6 – Caratteristiche delle iniziative candidabili

Art. 7 – Caratteristiche dell'Assistenza

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 9 – Istruttoria di ammissibilità formale

Art. 10 – Valutazione di merito delle domande, attribuzione dei punteggi e criteri premiali

Art. 11 – Graduatoria e ammissione all'Assistenza

Art. 12 – Ruolo della Città Metropolitana di Roma Capitale e controlli

Art. 13 – Obblighi dell'Ente Locale beneficiario

Art. 14 – Posizione del soggetto incaricato e assenza di rapporto diretto

Art. 15 – Scheda di attivazione dell'Assistenza, monitoraggio e tracciamento

Art. 16 – Sospensione, decadenza, rinuncia e scorrimento

Art. 17 – Riservatezza, dati personali e proprietà degli output

Art. 18 – Trasparenza e pubblicità

Art. 19 – Responsabile del procedimento, informazioni e comunicazioni

Art. 20 – Disposizioni finali

Art. 1 – Premesse

a) la transizione energetica e la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituiscono strumenti di interesse pubblico per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, promuovere l'autoconsumo diffuso e generare benefici ambientali, economici e sociali a livello locale;

b) Nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "*Clean Energy for all Europeans Package*" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. Particolare rilevanza assumono la Direttiva 2018/2001, la quale istituisce le Comunità Energetiche Rinnovabili, e la Direttiva 944/2019 che definisce le Comunità Energetica dei Cittadini;

c) tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche "CER"), nelle quali sono ammessi solo impianti a fonte rinnovabile;

d) dopo una prima fase caratterizzata dalla disciplina sperimentale di cui all'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il D.Lgs. n. 199/21 è entrato pienamente in vigore a seguito della pubblicazione della Delibera ARERA 27 dicembre 2022 - 727/2022/R/eel come integrata e modificata dalla deliberazione 15/2024/R/eel e ss.mm.ii. (di seguito anche "TIAD ARERA"), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e ss.mm.ii. (di seguito anche "D.M. CACER") e delle "DECRETO CACER E TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Regole Operative GSE"), con i quali sono state definite le disposizioni attuative relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili nonché le modalità e i criteri per l'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo sopracitato;

e) mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere virtualmente l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio;

f) l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici

economici, dovuti sia all'autoproduzione e all'autoconsumo in situ di energia rinnovabile che dall'incentivo erogato dal GSE sulla c.d. energia condivisa; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;

g) il presente Avviso è coerente con quanto indicato nell'obiettivo strategico "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio" previsto nel regolamento (UE) 2021/1060, nonché con l'obiettivo di promozione delle energie rinnovabili di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;

h) il presente Avviso è inoltre coerente:
 - con le disposizioni previste nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - con gli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'attuazione dei goals 7 "Energia pulita e accessibile", 10 "Ridurre le diseguaglianze", 11" Città e comunità sostenibili", 12 "Consumo e produzione sostenibili" e 13 "Lotta contro il cambiamento climatico";
 - con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata il 30 marzo 2021 con DGR n.170, che si inquadra, in un processo di stretta interdipendenza, all'interno degli obiettivi di lungo periodo dei Goals dell'Agenda 2030;
 - con il Piano Strategico Metropolitano per il triennio 2025-2027 "Asse2 Sostenibilità", il quale individua gli ambiti attraverso cui perseguire interventi di transizione energetica: efficientamento energetico sul patrimonio edilizio pubblico, la previsione di azioni che vadano a sostenere pratiche di autoproduzione e consumo comunitario di energia attraverso la costituzione di comunità energetiche.

i) la Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, del proprio Statuto e degli atti di programmazione vigenti, svolge funzioni di pianificazione strategica e di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano;

j) con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2022 del 07/05/2026[atto] n. [°] del [°], la Città Metropolitana di Roma Capitale ha affidato all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) (di seguito "Soggetto incaricato") un servizio di assistenza tecnica e legale in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, comprensivo del supporto agli Enti Locali del territorio metropolitano (di seguito "Assistenza");

k) le risorse contrattuali disponibili consentono di attivare l'Assistenza in favore di un numero limitato di progetti e rendono necessario individuare i beneficiari mediante una procedura pubblica, trasparente e comparativa;

l) l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere;

m) l'Assistenza non comporta trasferimenti finanziari agli Enti Locali, ma costituisce un beneficio in natura rappresentato dall'accesso gratuito a prestazioni specialistiche già acquisite e finanziate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

n) le condizioni di accesso, fruizione, monitoraggio, sospensione e decadenza dall'Assistenza sono disciplinate dal presente Avviso e dai relativi allegati.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 a) «Assistenza»: il complesso unitario delle attività tecniche, tecnico-economiche, giuridiche, amministrative e di accompagnamento svolte dal Soggetto Incaricato in favore degli Enti Locali beneficiari indicate all'art. 7 e specificate nella Scheda di attivazione dell'Assistenza;
 b) «Avviso»: il presente Avviso pubblico e i relativi allegati;
 c) «CER»: la Comunità Energetica Rinnovabile, così come disciplinata dalla direttiva (UE) 2018/2001, dal D.Lgs. n. 199/21 e relative disposizioni attuative vigenti;
 d) «CER a traino pubblico»: Comunità Energetiche Rinnovabili nelle quali uno o più Enti Locali assumono un ruolo di promozione, impulso e partecipazione diretta quale membro fondatore della CER.
 e) «CERS»: un progetto di CER a carattere sociale e solidale che attribuisce carattere centrale, concreto e misurabile alla produzione di benefici sociali, ambientali nonché al contrasto della povertà energetica;
 f) «Ente Locale beneficiario»: l'Ente Locale di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 della Città Metropolitana di Roma Capitale selezionato e ammesso all'Assistenza con provvedimento della Città Metropolitana di Roma Capitale;
 g) «Ente Locale capofila»: l'Ente Locale di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 della Città Metropolitana di Roma Capitale che presenta la domanda

relativa a un progetto di ambito sovracomunale che preveda il coinvolgimento di almeno un altro Ente Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, svolgendo le funzioni di coordinamento e interlocuzione previste dall'Avviso, senza esercitare funzioni amministrative degli altri Enti Locali coinvolti;

h) «Enti Locali partner»: gli Enti Locali di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 della Città Metropolitana di Roma Capitale che aderiscono formalmente a un progetto sovracomunale presentato dall'Ente Locale capofila;

i) «Progetto sovracomunale»: un progetto formalmente promosso o sostenuto da almeno due Enti Locali e presentato da un Ente Locale capofila;

j) «Scheda di attivazione dell'Assistenza»: il documento operativo predisposto dopo l'ammissione, che individua attività, output, referenti, tempi, dati da fornire, risorse massime assegnate e modalità di monitoraggio;

k) «Soggetto incaricato»: il soggetto affidatario della Città Metropolitana di Roma Capitale di cui alla lettera j) delle Premesse, al quale spettano le attività previste dal contratto e autorizzate nella Scheda di attivazione dell'Assistenza;

l) «Output»: i report, le analisi, le note, gli schemi, i modelli documentali, le roadmap e gli altri elaborati prodotti nell'ambito dell'Assistenza.

Art. 3 – Finalità e oggetto

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale intende selezionare progetti presentati dagli Enti Locali del territorio metropolitano ai quali mettere a disposizione, a titolo gratuito, l'Assistenza tecnica e legale finalizzata alla valutazione, promozione, progettazione amministrativa e accompagnamento alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili promosse e partecipate da Enti Locali (c.d. CER a traino pubblico), contribuendo al più ampio obiettivo di identificare, pianificare e attuare azioni volte a contrastare la povertà energetica nei rispettivi territori.
2. L'Assistenza è erogata dal Soggetto incaricato, nei limiti e secondo le condizioni del contratto stipulato con la Città Metropolitana di Roma Capitale, del presente Avviso, del provvedimento di ammissione e della Scheda di attivazione dell'Assistenza approvata per ciascun progetto.
3. La procedura non attribuisce somme di denaro, non finanzia lavori o forniture e non determina alcun rapporto contrattuale diretto tra gli Enti Locali beneficiari e il Soggetto incaricato.

4. L'Assistenza ha natura di supporto tecnico-istruttorio e non garantisce la costituzione della CER, l'ottenimento di incentivi o contributi, il rilascio di autorizzazioni né il conseguimento di altri risultati dipendenti da valutazioni, decisioni o attività di soggetti terzi.

Art. 4 – Dotazione e limiti dell'Assistenza

1. La dotazione disponibile consente l'erogazione delle attività previste dall'Assistenza, nei limiti del contratto stipulato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. Il beneficio attribuibile a ciascun progetto è costituito dall'Assistenza tecnica, legale e tecnico-economica fornita, secondo le attività autorizzate, svolte e tracciate.
3. L'Assistenza non costituisce un credito dell'Ente Locale, non può essere convertita in denaro né ceduta o utilizzata per attività diverse da quelle autorizzate.
4. La Città Metropolitana di Roma Capitale può rimodulare l'Assistenza assegnata ai singoli progetti in relazione alla complessità delle attività, allo stato di avanzamento, all'effettiva collaborazione dei beneficiari e alle esigenze di utilizzo efficiente dell'Assitenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e trasparenza.

Art. 5 – Soggetti ammessi e forme di candidatura

1. Possono presentare domanda esclusivamente gli Enti Locali appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. La candidatura può riguardare:
 a) un progetto riferito a un singolo Ente Locale;
 b) un progetto sovracomunale, presentato da un Ente Locale capofila e corredato dagli atti o dalle dichiarazioni formali di adesione degli Enti Locali partner.
3. Nel progetto sovracomunale, l'Ente Locale capofila presenta la domanda, coordina la raccolta dei dati, mantiene i rapporti procedimentali con la Città Metropolitana di Roma Capitale e assicura il raccordo con gli Enti Locali partner. L'ammissione non comporta delega o trasferimento di funzioni amministrative tra gli enti partecipanti.
4. Ciascun Ente Locale può partecipare a una sola candidatura, come richiedente, capofila o partner.
5. Non sono ammesse candidature presentate direttamente da CER già costituite, società, associazioni, imprese o altri soggetti diversi dagli Enti Locali, fermo restando il loro possibile coinvolgimento nel progetto in qualità di stakeholder o potenziali membri della futura CER.

Art. 6 – Caratteristiche delle iniziative candidabili

1. Sono candidabili iniziative finalizzate alla costituzione di una CER a traino pubblico, purché presentino un collegamento concreto con il territorio, gli edifici, gli impianti, i consumi, i servizi o le politiche energetiche degli Enti Locali coinvolti.
2. Il progetto deve individuare almeno in via preliminare:
 a) chiarezza degli obiettivi ambientali, energetici, economici e sociali dell'iniziativa, atti di indirizzo dell'Ente Locale, individuazione dei referenti, disponibilità degli uffici, definizione del percorso decisionale;
 b) disponibilità e/o concreta reperibilità dei dati di consumo di edifici pubblici;
 c) gli Enti Locali coinvolti;
 d) i soggetti pubblici e privati già coinvolti o potenzialmente coinvolgibili;
 e) i siti pubblici potenzialmente utilizzabili ai fini dell'installazione di impianti a fonte rinnovabile e/o potenzialmente disponibili per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile della CER;
 f) i dati ed i profili di consumo di edifici pubblici e gli altri profili di consumo rilevanti;
 g) il percorso amministrativo, organizzativo e partecipativo ipotizzato e relativo cronoprogramma;
 h) la capacità dell'Ente Locale di mettere a disposizione dati, personale e referenti durante il periodo di Assistenza.
3. Sono ammesse anche iniziative in fase preliminare, purché la CER non sia ancora formalmente costituita e l'Ente Locale dimostri un effettivo impegno istituzionale, la disponibilità a fornire i dati necessari e la concreta possibilità di sviluppare il progetto nel periodo indicato dall'Avviso.

Art. 7 – Caratteristiche dell'Assistenza

1. L'Assistenza può comprendere, nei limiti del contratto e della Scheda di attivazione dell'Assistenza:
 a) incontro preliminare online con i referenti degli Enti Locali partecipanti ai fini della definizione degli obiettivi relativi alla costituzione di una CER;
 b) individuazione delle cabine primarie e mappatura dell'area di riferimento per la costituzione della CER;
 c) stima della potenza installabile, della producibilità degli impianti e relativa quota di autoconsumo di energia da fonte rinnovabile prevista, per un massimo di 15 (quindici) siti per ogni candidatura;

d) analisi dei profili elettrici di consumo ai fini dell'individuazione dell'energia condivisibile oggetto di incentivazione ai sensi del D.M. CACER, del TIAD ARERA e delle Regole Operative GSE;

e) analisi tecnico-economica preliminare della CER e piano economico-finanziario preliminare relativo ai potenziali impianti a fonti rinnovabili previsti sui siti di cui alla lettera c), inclusa l'analisi dei costi di investimento, di gestione e manutenzione degli stessi, dei benefici da autoconsumo in situ, dell'immissione dell'energia in rete e delle forme di incentivazione di cui al D.M. CACER;

f) supporto all'individuazione del modello giuridico, organizzativo e di governance della CER;

g) supporto alla definizione di un modello di CER e dei relativi strumenti sociali e solidaristici;

h) predisposizione o revisione di bozze di atti amministrativi, statuti, regolamenti, avvisi, manifestazioni di interesse e altri documenti funzionali alla costituzione della CER;

i) predisposizione di una roadmap operativa con fasi, adempimenti, responsabilità e cronoprogramma finalizzati alla costituzione e attivazione tecnica della CER;

j) produzione degli Output previsti nella Scheda di attivazione dell'Assistenza.

2. Rimangono escluse dall'Assistenza:

a) la progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva degli impianti, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo e le asseverazioni tecniche;

b) la redazione e sottoscrizione di attestazioni, certificazioni o pareri riservati a professionisti abilitati, ove non espressamente previsti dal contratto;

c) il patrocinio, l'assistenza o la rappresentanza in giudizio o in procedure contenziose;

d) la sostituzione degli organi, degli uffici comunali, del responsabile del procedimento o di altri responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni;

e) l'adozione, sottoscrizione, approvazione o validazione degli atti amministrativi dell'Ente Locale;

f) la gestione ordinaria o amministrativa della CER successivamente alla sua costituzione;

g) la presentazione di istanze o domande in nome e per conto dell'Ente Locale o della CER;

h) l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, finanziamenti o incentivi;

i) spese notarili e costi amministrativi relativi alla costituzione della CER.

3. Gli Output hanno natura di supporto tecnico-istruttorio. Le valutazioni di legittimità, opportunità e convenienza, l'approvazione degli atti e l'assunzione delle conseguenti responsabilità restano in capo agli organi e agli uffici competenti dell'Ente Locale.
4. Il Soggetto incaricato non assume obblighi di risultato e non risponde di ritardi o mancati risultati derivanti dalla mancata collaborazione dell'Ente Locale, dall'assenza o incompletezza dei dati, da sopravvenienze normative, da decisioni di soggetti terzi o da circostanze estranee alle attività contrattualmente affidate.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. A pena di esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere compilate, sottoscritte in modalità digitale da parte del legale rappresentante dell'Ente Locale o da un soggetto formalmente delegato e inviate a Città Metropolitana di Roma Capitale esclusivamente in modalità telematica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it e corredate della documentazione sotto elencata sia in formato PDF che in formato p7m.
2. La domanda è redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1) e corredata dai seguenti documenti:
 a) Allegato 1.1 – Scheda descrittiva del progetto;
 b) Allegato 1.2 – Scheda raccolta dati di consumo elettrico;
 c) Allegato 1.3 – Atto di approvazione della candidatura;
 d) Allegato 1.4 – Atti/dichiarazioni di adesione degli Enti Locali partner e/o di altri soggetti interessati, se disponibile;
 e) Allegato 1.5 – PAESC/Piano Energetico Comunale e/o Sovracomunale e relativa documentazione, se disponibile;
 f) Allegato 1.6 – Documentazione relativa al modello di CERS, se disponibile;
 g) Allegato 1.7 – Documento di identità e delega, se prevista.
3. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Riscontro avviso pubblico per assistenza tecnica e legale per la promozione e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili" e la dimensione degli allegati (totale) non potrà essere superiore a 100 Mb. Nel caso in cui le dimensioni siano superiori, è ammesso l'invio di più PEC con l'obbligo di inserire alla fine dell'oggetto il numero corrispondente all'invio (es. Invio 1 di 3 – Invio 2 di 3 – Invio 3 di 3).

4. La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale dell'Avviso e la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni fornite. In caso di ammissione, l'Ente Locale beneficiario è tenuto, pena la decadenza dell'Assistenza:
 a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso;
 b) ad assicurare che le attività sviluppate nell'ambito dell'Assistenza restino coerenti con il progetto ammesso, salvo le rimodulazioni autorizzate;
 c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.
5. La domanda si considera tempestiva se ricevuta dal sistema di PEC entro il termine stabilito. Il rischio della mancata o tardiva ricezione resta a carico del richiedente, salvo malfunzionamenti della piattaforma riconosciuti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Successivamente al termine indicato, potranno essere comunque presentate ulteriori domande che verranno valutate con cadenza regolare almeno una volta l'anno e finanziate secondo le disponibilità di bilancio di CMRC. Le domande di ammissione all'Assistenza, incomplete, inesatte, incongrue e/o illeggibili ovvero altrimenti non identificabili, non saranno prese in considerazione.
6. Ogni altra comunicazione relativa alle procedure indicate nel presente bando deve essere inoltrata al medesimo indirizzo PEC e sull'oggetto dovrà essere apposta la medesima dicitura sopra indicata.
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'Ente Locale elegge domicilio ai fini della procedura, e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. Detto indirizzo deve essere riportato sulla domanda di partecipazione.
8. Non sono ammesse domande presentate oltre il termine, con modalità diverse da quelle previste o prive degli elementi essenziali non sanabili indicati dal successivo art. 9.
9. Successivamente al termine indicato, potranno essere comunque presentate ulteriori domande che verranno valutate con cadenza regolare almeno una volta l'anno e finanziate secondo le disponibilità di bilancio di CMRC.

Art. 9 – Istruttoria di ammissibilità formale

1. L'istruttoria formale delle domande verrà svolta dal Dipartimento III, il quale verifica:
 a) la presentazione della domanda nei termini e con le modalità prescritte;
 b) la legittimazione del soggetto richiedente e i poteri del sottoscrittore;

c) la completezza della domanda e degli allegati essenziali;
d) la riconducibilità dell'iniziativa alle finalità e alle caratteristiche dell'Avviso;
e) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità con il contratto di Assistenza;
f) l'unicità della partecipazione dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 5, comma 4.

2. Costituiscono cause di esclusione non sanabili:
 a) la provenienza della domanda da un soggetto non ammesso;
 b) la mancata sottoscrizione della domanda;
 c) l'assenza dell'atto di approvazione della candidatura;
 d) l'assenza della Scheda descrittiva o la sua sostanziale inintelligibilità;
 e) la mancanza di un progetto riconducibile alle finalità dell'Avviso.
3. Per irregolarità, omissioni o carenze documentali sanabili, la Città Metropolitana di Roma Capitale può richiedere chiarimenti o integrazioni, assegnando un termine non superiore a [10] (dieci) giorni. Decorso inutilmente il termine, la domanda è valutata sulla base della documentazione disponibile o esclusa quando la carenza impedisca l'istruttoria.
4. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare gli elementi sostanziali del progetto, presentare una nuova candidatura o comprovare successivamente presupposti dei criteri premiali che dovevano sussistere alla scadenza dell'Avviso.
5. La Città Metropolitana di Roma Capitale può verificare d'ufficio le dichiarazioni rese e richiedere agli Enti Locali o ai soggetti competenti la conferma dei dati dichiarati.

Art. 10 – Valutazione di merito delle domande, attribuzione dei punteggi e criteri premiali

1. Le domande risultanti ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui al precedente art. 9 saranno valutate fino a un massimo di 100 (cento) punti, di cui di cui 55 (cinquantacinque) punti riferiti alla qualità e maturità del progetto (criteri da A a D) e 45 (quarantacinque) punti riferiti ai criteri premiali (criteri da E a H).
2. La valutazione di merito è svolta da una Commissione di Valutazione nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. La Commissione di Valutazione attribuisce i punteggi sulla base delle informazioni contenute nel modello allegato al presente Avviso (Allegato 1) e relativa documentazione allegata (All. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) secondo i criteri e i riferimenti riportati nella tabella di cui al comma 6. Il Soggetto incaricato può fornire supporto tecnico-istruttorio alla Commissione di Valutazione,

senza assumere la decisione finale sull'ammissibilità, sull'attribuzione dei punteggi o sull'ammissione all'Assistenza.

4. La proposta è inserita in graduatoria se consegue almeno 30 (trenta) punti nei criteri ordinari da A a D.
5. I punteggi relativi ai criteri da A a D sono attribuiti sulla base della completezza, qualità, concretezza, coerenza interna e verificabilità della documentazione presentata.
6. I criteri e i punteggi sono i seguenti:

Cod.	Criterio	Elementi di valutazione/verifica	Punti
A	**Impegno e capacità organizzativa dell'Ente Locale**	Chiarezza degli obiettivi; atto di indirizzo; individuazione dei referenti; disponibilità degli uffici; definizione del percorso decisionale	0–15
B	**Qualità e completezza dei dati disponibili**	Disponibilità o concreta reperibilità di dati su POD, consumi, impianti, edifici, aree e altri elementi necessari all'analisi	0–15
C	**Potenziale tecnico, energetico e territoriale**	Presenza di siti o impianti candidabili, consumi significativi, soggetti aggregabili e coerenza preliminare dell'iniziativa con la disciplina delle CER	0–15
D	**Capacità attuativa e coinvolgimento locale**	Cronoprogramma, organizzazione interna, modalità di coinvolgimento degli stakeholder e capacità di utilizzare concretamente gli Output.	0–10
E	**Progetto di CERS – criterio premiale**	Il progetto riguarda una CER a carattere sociale e solidale e documenta tutti gli elementi indicati al comma 7.	15
F	**PAESC o Piano Energetico Comunale e/o Sovracomunale – criterio premiale**	L'Ente Locale candidato o capofila ha approvato un PAESC o un Piano Energetico Comunale e/o Sovracomunale entro la scadenza dell'Avviso.	10

Cod.	Criterio	Elementi di valutazione/verifica	Punti
G	**Progetto sovracomunale – criterio premiale**	Il progetto coinvolge formalmente almeno due Comuni, individua un Ente Locale capofila e prevede un assetto minimo di coordinamento.	15
H	**Coinvolgimento degli Enti Locali sotto 5.000 abitanti – criterio premiale**	Il progetto individuale è presentato da un Ente Locale con popolazione inferiore a 5000 abitanti oppure il progetto sovracomunale coinvolge almeno un Ente Locale sotto tale soglia	5
H1	**Coinvolgimento degli Enti Locali sotto 15.000 abitanti – criterio premiale**	Il progetto individuale è presentato da un Ente Locale con popolazione fino a 15.000 abitanti oppure il progetto sovracomunale coinvolge almeno un Ente Locale sotto tale soglia	3

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla CERS, il progetto deve dimostrare congiuntamente:
 a) la previsione espressa di obiettivi di contrasto alla povertà energetica, inclusione o solidarietà sociale;
 b) il coinvolgimento già avviato o formalmente programmato dei servizi sociali, di Enti del Terzo settore (ETS), enti gestori di edilizia residenziale pubblica o sociale, associazioni o altri soggetti competenti;
 c) la previsione di un meccanismo concreto di destinazione di una quota dei benefici economici o di altri vantaggi della CER a finalità sociali e solidaristiche, con indicazione delle modalità di quantificazione o determinazione;
 d) l'individuazione dei destinatari, delle azioni e di almeno un indicatore misurabile dei risultati sociali attesi;
 e) la coerenza del modello di governance e delle regole di partecipazione con le finalità sociali dichiarate.
8. Il possesso del PAESC o di un Piano Energetico Comunale e/o Sovracomunale è comprovato mediante gli estremi dell'atto di approvazione e l'allegazione del documento o l'indicazione del

collegamento istituzionale dal quale sia integralmente consultabile. Nei progetti sovracomunali il criterio è verificato con riferimento all'Ente Locale capofila.

9. Il carattere sovracomunale è comprovato dagli atti o dalle dichiarazioni formali di adesione degli Enti Locali partner. La mera indicazione di possibili collaborazioni future non dà diritto al punteggio.
10. La popolazione residente è determinata sulla base dell'ultimo dato ufficiale ISTAT disponibile alla data di scadenza dell'Avviso. Il dato, l'anno di riferimento e la fonte devono essere indicati nella domanda.
11. In caso di parità di punteggio, la priorità è determinata, nell'ordine: dal maggiore punteggio relativo al criterio E; dal possesso del criterio G; dal possesso del criterio H; dal maggiore punteggio complessivo nei criteri A–D; infine, dall'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione è attestato dalla data e dal numero di protocollo assegnato dal sistema.

Art. 11 – Graduatoria e ammissione all'Assistenza

1. All'esito della valutazione di merito, la Città Metropolitana di Roma Capitale approva con provvedimento amministrativo:
 a) a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale delle domande di partecipazione, l'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili per carenza dei requisiti di cui all'art. 9;
 b) a seguito dell'esame di valutazione di merito, effettuato da apposita Commissione di Valutazione e tenendo conto delle proposte avanzate da quest'ultima:
 - la graduatoria delle domande ammissibili, con indicazione di quelli ammessi nei limiti della dotazione disponibile;
 - l'elenco delle domande escluse, con sintetica motivazione.
2. L'ammissione attribuisce esclusivamente il diritto di accedere all'Assistenza nei limiti delle attività, dei tempi e delle risorse concretamente assegnate. Non attribuisce il diritto alla costituzione della CER, al conseguimento di incentivi o finanziamenti, all'ottenimento di autorizzazioni o ad altri risultati non dipendenti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. La Città Metropolitana di Roma Capitale comunica l'esito mediante PEC all'Ente Locale richiedente o capofila e richiede la trasmissione dell'Allegato 2 – Dichiarazione di accettazione dell'Assistenza, entro [30] (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diverso termine indicato nella stessa.

4. La mancata accettazione nel termine assegnato equivale a rinuncia, salvo comprovato impedimento tempestivamente comunicato e accolto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
5. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di Assistenza, sancito dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è assolto con la presente informativa.

Art. 12 – Ruolo della Città Metropolitana di Roma Capitale e controlli

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale:
 a) mantiene la titolarità esclusiva del rapporto contrattuale con il Soggetto incaricato;
 b) programma, coordina e autorizza le attività;
 c) approva la Scheda di attivazione dell'Assistenza e le eventuali rimodulazioni;
 d) verifica la coerenza delle prestazioni con il contratto e con l'Avviso;
 e) controlla lo stato di avanzamento, il tracciamento delle attività e la consegna degli Output;
 f) impartisce al Soggetto incaricato le indicazioni contrattuali necessarie;
 g) cura gli adempimenti di trasparenza, monitoraggio, verifica e rendicontazione;
 h) gestisce le contestazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale può effettuare, anche a campione, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, sul permanere dei requisiti, sulla coerenza dell'utilizzo dell'Assistenza e sull'effettivo svolgimento delle attività.
3. Gli Enti Locali beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione la documentazione richiesta e a collaborare ai controlli. Il rifiuto ingiustificato, l'ostacolo ai controlli o la mancata produzione della documentazione costituiscono violazione degli obblighi dell'Avviso.
4. Qualora dai controlli di cui al comma 2 emergano irregolarità, elementi idonei a far presumere la non veridicità delle dichiarazioni, la perdita dei requisiti, l'utilizzo dell'Assistenza per finalità non ammesse o il mancato svolgimento delle attività per cause imputabili all'Ente Locale beneficiario, la Città Metropolitana di Roma Capitale, tenuto conto della natura e della gravità delle circostanze accertate, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare totale o parziale dell'Assistenza, con effetto dalla relativa comunicazione mediante PEC, fino alla conclusione degli accertamenti. La sospensione determina l'interruzione delle attività in corso e preclude l'autorizzazione di ulteriori attività.
5. Qualora l'esito negativo dei controlli sia confermato, previa contestazione degli addebiti all'Ente Locale beneficiario e valutazione delle eventuali osservazioni presentate nel termine assegnato, la

Città Metropolitana di Roma Capitale adotta i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 16, compresa la decadenza totale o parziale dal beneficio e la cessazione definitiva, totale o parziale, dell'Assistenza. Restano ferme le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

6. Le verifiche sulla corretta esecuzione del contratto, l'accettazione delle prestazioni, la contestazione degli inadempimenti, la liquidazione e il pagamento dei corrispettivi al Soggetto incaricato competono esclusivamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Art. 13 – Obblighi dell'Ente Locale beneficiario

1. L'Ente Locale beneficiario si impegna a:
 a) individuare e mantenere per tutta la durata dell'Assistenza un referente politico-istituzionale e un referente tecnico-amministrativo;
 b) fornire dati, documenti e informazioni veritieri, pertinenti, completi e aggiornati entro i termini concordati;
 c) assicurare la partecipazione degli uffici competenti agli incontri e alle attività previste;
 d) collaborare alla definizione, attuazione e rimodulazione della Scheda di attivazione dell'Assistenza;
 e) utilizzare gli Output esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al progetto;
 f) valutare autonomamente gli elaborati ricevuti e adottare, tramite i propri organi e uffici, gli atti conseguenti;
 g) comunicare tempestivamente variazioni, impedimenti, rischi, conflitti di interessi o circostanze che possano incidere sul progetto;
 h) consentire il monitoraggio delle attività e confermare, ove richiesto, la partecipazione agli incontri e la ricezione degli Output;
 i) non richiedere al Soggetto incaricato attività ulteriori o diverse da quelle autorizzate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
 j) rispettare gli obblighi di riservatezza, protezione dei dati, trasparenza e comunicazione previsti dall'Avviso;
 k) conservare la documentazione relativa alla candidatura e alla fruizione dell'Assistenza per il periodo previsto dalla normativa e dagli strumenti di gestione documentale dell'Ente.

2. Nel progetto sovracomunale, l'Ente Locale capofila assicura il coordinamento con gli Enti Locali partner, raccoglie i dati e le osservazioni e comunica tempestivamente eventuali variazioni delle adesioni o dei referenti.
3. Ciascun Ente Locale resta responsabile della correttezza e completezza dei propri dati e delle decisioni assunte nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 14 – Posizione del soggetto incaricato e assenza di rapporto diretto

1. Il Soggetto incaricato esegue le prestazioni esclusivamente in forza del contratto stipulato con la Città Metropolitana di Roma Capitale e secondo le indicazioni da questa impartite.
2. La selezione e l'ammissione dell'Ente Locale non determinano:
 a) la costituzione di un rapporto di appalto, opera professionale, mandato, consulenza o altra relazione contrattuale tra l'Ente Locale e il Soggetto incaricato;
 b) il subentro dell'Ente Locale nel contratto stipulato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
 c) la cessione totale o parziale del contratto con il Soggetto incaricato;
 d) la messa a disposizione o somministrazione di personale in favore dell'Ente Locale;
 e) l'attribuzione all'Ente Locale di poteri di direzione, controllo contrattuale, contestazione, collaudo, liquidazione o pagamento nei confronti del Soggetto incaricato.
3. Il Soggetto incaricato conserva la propria autonomia organizzativa e professionale, organizza le risorse impiegate e risponde delle prestazioni nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale secondo il contratto.
4. Le interlocuzioni tecniche dirette con l'Ente Locale sono consentite esclusivamente nell'ambito delle attività autorizzate. Ogni richiesta di modifica, integrazione o attività aggiuntiva deve essere sottoposta alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
5. L'Ente Locale beneficiario non assume obblighi di pagamento verso il Soggetto incaricato per le attività previste dall'Avviso. Eventuali incarichi ulteriori ed estranei all'Assistenza potranno essere affidati soltanto mediante autonome procedure conformi alla normativa applicabile e non potranno interferire con il contratto della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Art. 15 – Scheda di attivazione dell'Assistenza, monitoraggio e tracciamento

1. Per ciascun progetto ammesso, la Città Metropolitana di Roma Capitale, sentiti l'Ente Locale beneficiario e il Soggetto incaricato, predispone la Scheda di attivazione dell'Assistenza.
2. La Scheda di attivazione dell'Assistenza contiene almeno:
 a) il progetto e gli Enti Locali interessati;

b) l'obiettivo operativo e il perimetro dell'Assistenza;
c) le attività autorizzate e gli Output attesi;
d) i referenti della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Ente Locale e del Soggetto incaricato;
e) i dati e i documenti da fornire e i relativi termini;
f) il cronoprogramma e le principali scadenze;
g) il perimetro massimo delle attività assegnate;
h) le modalità di coordinamento, monitoraggio e tracciamento.

3. La Scheda di attivazione dell'Assistenza è approvata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e accettata dall'Ente Locale mediante sottoscrizione digitale o scambio di PEC. Essa ha natura operativa, non costituisce convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, non integra un affidamento dell'Ente Locale e non instaura rapporti contrattuali diretti con il Soggetto incaricato.
4. Le attività sono tracciate mediante verbali, report, timesheet, elenchi degli Output, corrispondenza e altra documentazione prevista dal contratto.
5. L'Ente Locale può essere chiamato a confermare l'effettiva partecipazione agli incontri e la ricezione degli Output. Tale conferma non assume valore di verifica di conformità, collaudo o accettazione contrattuale, riservati alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
6. Le modifiche della Scheda di attivazione dell'Assistenza sono approvate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e comunicate mediante PEC. Le rimodulazioni non possono ampliare l'oggetto del contratto né attribuire agli Enti Locali prestazioni o risorse ulteriori rispetto alla dotazione disponibile.

Art. 16 – Sospensione, decadenza, rinuncia e scorrimento

1. Fermo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, la Città Metropolitana di Roma Capitale può sospendere l'Assistenza, in tutto o in parte, quando ricorrano temporanei impedimenti, ritardi nella trasmissione dei dati, necessità di chiarimenti, sopravvenute esigenze organizzative o altre circostanze che impediscano la regolare prosecuzione delle attività.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale, tenuto conto della natura e della gravità delle circostanze accertate, può dichiarare, anche all'esito dei controlli di cui al precedente art. 12, la decadenza dall'Assistenza in caso di:
 a) mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente Avviso;
 b) dichiarazioni false, mendaci o gravemente inesatte;

c) mancata trasmissione dei dati o documenti essenziali, nonostante formale sollecito;
d) reiterata assenza ingiustificata agli incontri o persistente mancata collaborazione;
e) grave o persistente violazione degli obblighi dell'Avviso o della Scheda di attivazione dell'Assistenza;
f) utilizzo dell'Assistenza o degli Output per finalità diverse da quelle ammesse;
g) mancata accettazione dell'Assistenza o della Scheda di attivazione dell'Assistenza nei termini assegnati;
h) sopravvenuta impossibilità o manifesta inattualità del progetto;
i) comportamenti che interferiscano con il rapporto contrattuale o con l'autonomia organizzativa del Soggetto incaricato;
j) rifiuto ingiustificato o ostacolo ai controlli;
k) perdita dei requisiti di ammissibilità.

3. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza, la Città Metropolitana di Roma Capitale contesta gli addebiti all'Ente Locale beneficiario e assegna un termine non inferiore a [30] (trenta) giorni per presentare osservazioni o regolarizzare la propria posizione, ove la violazione sia sanabile. Nei casi di particolare gravità o urgenza resta ferma la facoltà di disporre, nelle more del contraddittorio, la sospensione cautelare dell'Assistenza ai sensi dell'art. 12, comma 4.
4. La decadenza comporta la cessazione delle attività e la perdita della quota di Assistenza non ancora utilizzata. Restano validi gli Output già prodotti e gli obblighi di riservatezza, protezione dei dati e corretta utilizzazione degli elaborati.
5. Nei casi in cui l'ammissione al beneficio, la permanenza nel servizio o la fruizione dell'Assistenza siano state conseguite mediante dichiarazioni false o mendaci, documenti alterati, occultamento intenzionale di circostanze rilevanti, attestazione di attività non svolte o altre condotte fraudolente imputabili all'Ente Locale beneficiario o a soggetti che abbiano agito in suo nome e per suo conto, la Città Metropolitana di Roma Capitale può procedere al recupero, anche in via di rivalsa nei confronti dell'Ente Locale beneficiario, dei costi effettivamente sostenuti e documentati per l'Assistenza indebitamente ottenuta o utilizzata. L'importo è determinato sulla base delle attività autorizzate, effettivamente svolte e tracciate e dei corrispettivi previsti dal contratto con il Soggetto incaricato, oltre agli eventuali oneri direttamente conseguenti, agli interessi legali decorrenti dalla formale richiesta di pagamento e al maggior danno comprovato. Il relativo provvedimento è adottato nel rispetto del contraddittorio di cui al comma 3. Restano ferme le responsabilità

personali dei soggetti autori delle condotte e la facoltà dell'Ente Locale beneficiario di agire nei loro confronti.

6. Le risorse liberate per rinuncia, decadenza, conclusione anticipata o risparmio possono essere assegnate mediante scorrimento della graduatoria o rimodulazione in favore degli altri progetti ammessi.
7. Gli Enti Locali beneficiari che intendano rinunciare all'Assistenza sono obbligati a inviare apposita tempestiva comunicazione di rinuncia irrevocabile all'indirizzo PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it, allo scopo di consentire l'utilizzo integrale dell'Assistenza a favore di altri richiedenti. La rinuncia non dà diritto a indennizzi, rimborsi o conversione in denaro delle risorse residue.
8. Il subentro di un progetto mediante scorrimento è subordinato alla permanenza dell'interesse, all'accettazione dell'Assistenza e alla compatibilità delle attività con il tempo e le risorse residue.

Art. 17 – Riservatezza, dati personali e proprietà degli output

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di gestione della domanda di partecipazione.
2. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma.
3. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.it;
4. I Responsabili interni del Trattamento sono:
5. il Direttore dell'Hub II "Sostenibilità territoriale", domiciliato in Roma, viale Giorgio Ribotta, 41 – e-mail: hub2@cittametropolitanaroma.it come individuato dall'art. 24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale;
6. il Direttore del Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: acqua, rifiuti, energia" domiciliato in Roma, viale Giorgio Ribotta, 41 – e-mail: tutela.ambiente@cittametropolitanaroma.it, in qualità di Direttore della struttura che si occuperà della gestione delle domande di partecipazione.
7. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dei competenti Servizi del Dipartimento III, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento.

8. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'espletamento delle procedure di selezione per l'individuazione dell'Ente Locale beneficiario dell'Assistenza.
9. Le informazioni trattate sono date personali comuni.
10. I dati forniti saranno trattati con l'ausilio di supporti cartacei e/o mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
11. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento.
12. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
13. Il nominativo dell'Ente Locale beneficiario dell'Assistenza sarà diffuso tramite il sito istituzionale – sezione trasparenza, ai sensi del d.lgs. 33/2013 oppure tramite albo pretorio ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
14. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi e non saranno oggetto di profilazione.
15. L'interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l'ufficio del Direttore dell'Hub II all'indirizzo indicato al punto 3, e il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.
16. Gli Enti Locali evitano di trasmettere dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità dell'Assistenza e, ove necessario, adottano misure di minimizzazione, pseudonimizzazione o oscuramento.
17. Le informazioni espressamente qualificate come riservate sono utilizzate esclusivamente per le finalità dell'Assistenza, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di accesso, trasparenza, controllo e comunicazione alle autorità competenti.

18. Gli Output specificamente realizzati per il progetto sono messi a disposizione dell'Ente Locale per le proprie finalità istituzionali, nei limiti dei diritti acquisiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in base al contratto. Restano salvi i diritti preesistenti, il know-how, i metodi, gli strumenti e i modelli generali del Soggetto incaricato o di terzi.

Art. 18 – Trasparenza e pubblicità

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, inclusi il testo integrale dell'Avviso, le eventuali modifiche, i criteri di valutazione e la composizione della Commissione di Valutazione, gli esiti della procedura selettiva saranno pubblicate in formato aperto e accessibile alla sezione "Amministrazione Trasparente" di Città Metropolitana di Roma Capitale raggiungibile al link www.cittametropolitanaroma.it con valore di notifica a tutti gli effetti. Gli aggiornamenti inerenti al presente Avviso saranno pubblicati all'interno della menzionata pagina assolvendo agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
2. Ove ne ricorrano i presupposti, sono pubblicati i dati relativi agli Enti Locali beneficiari, al valore del beneficio in natura, alla base giuridica, alle modalità di individuazione e al progetto selezionato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli Enti Locali beneficiari collaborano alle iniziative di comunicazione istituzionale e prendono atto che possono essere pubblicate le informazioni essenziali sul progetto, sull'Assistenza ricevuta e sui risultati raggiunti, nel rispetto della riservatezza e della disciplina sulla protezione dei dati.
4. La Città Metropolitana di Roma Capitale può utilizzare denominazioni, loghi istituzionali, immagini di eventi e informazioni non riservate esclusivamente per finalità di comunicazione istituzionale connesse all'iniziativa, secondo le regole applicabili.

Art. 19 – Responsabile del procedimento, informazioni e comunicazioni

1. Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è Paola Camuccio, Direttore del Dipartimento III "*Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia*" e-mail: tutela.ambiente@cittametropolitanaroma.it
2. Le richieste di chiarimento possono essere inviate all'indirizzo PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it Le risposte di interesse generale potranno essere pubblicate in forma di FAQ sul sito istituzionale e costituiscono chiarimenti dell'Avviso.
3. Le comunicazioni individuali sono effettuate mediante PEC agli indirizzi indicati nella domanda. L'Ente Locale è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'indirizzo PEC o dei referenti.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di rettificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare l'Avviso per motivate ragioni di interesse pubblico o sopravvenute esigenze organizzative o contrattuali, senza che i richiedenti possano vantare diritti alla prosecuzione della procedura o pretese risarcitorie, fatti salvi i principi di buona fede e la tutela delle attività regolarmente svolte.
2. La presentazione della domanda non obbliga la Città Metropolitana di Roma Capitale ad attivare l'Assistenza qualora vengano meno la dotazione, il contratto, i presupposti amministrativi o l'interesse pubblico sotteso all'iniziativa.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa vigente, gli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale e le disposizioni del contratto di Assistenza, fermo restando che quest'ultimo non attribuisce diritti contrattuali diretti agli Enti Locali beneficiari.
4. In caso di contrasto, prevalgono, nell'ordine: il presente Avviso; il provvedimento di ammissione; la Scheda di attivazione dell'Assistenza; la domanda e la dichiarazione di accettazione, limitatamente agli impegni assunti dall'Ente Locale.
5. Costituisce parte integrante dell'Avviso l'allegato tecnico "Format di Candidatura" composta da:
 a) Allegato 1 – Domanda di partecipazione e relativi allegati da 1.1 a 1.7;